

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

D.d.u.o. 19 novembre 2012 - n. 10440

Approvazione dell'avviso Dote Lavoro - Tirocini per i giovani

IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 396/09;
- il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 284/09;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- la comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa);
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015»;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese»;
- la comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione»;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
- il decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 art. 11 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale si stabilisce altresì, che i tirocini formativi e di orientamento:
 - possono essere promossi solo da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime;
 - attivati unicamente a favore dei neo diplomati e neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo, con durata non superiore a sei mesi proroghe comprese;
- il decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», art 67-septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- il d.m. del 25 marzo 1998 n. 142 «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-

bardia» e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 18 comma 1, che prevede che la Regione promuova e incentivi i tirocini formativi e di orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede lo svolgimento di percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la l.r. 16 luglio 2012, n. 12, «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e in particolare l'allegato 1 contenente l'elenco dei comuni lombardi danneggiati dagli eventi sismici avvenuti nel maggio 2012;
- il programma operativo regionale della Lombardia (qui di seguito P.O.R.) Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);
- la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 «Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- la d.g.r. del 23 dicembre 2009 n.VIII/10882 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali»;
- la d.g.r. del 30 marzo 2011 n. IX/1470 «Indirizzi prioritari degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011» e in particolare l'allegato alla d.g.r., che prevede altresì l'attuazione di interventi personalizzati di inserimento lavorativo dei giovani;
- la d.g.r. del 20 marzo 2012, n. IX/3153 con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini formativi;
- la d.g.r. del 26 ottobre 2012, n. IX/4325 «Approvazione dello schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro e Regione Lombardia, per la realizzazione sul territorio regionale del programma «Formazione e innovazione per l'occupazione scuola e università - FIXO S&U», proposto da Italia Lavoro s.p.a.;
- il d.d.u.o. del 8 giugno 2010 n. 5808 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il lavoro in attuazione della d.g.r n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009»;
- il d.d.u.o. del 21 febbraio 2011 n. 3637 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11598. Modifiche e integrazioni all'allegato B «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote»;
- il d.d.u.o. del 18 aprile 2011 n. 3513 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro»;
- il d.d.u.o. del 21 marzo 2012, n. 2374 con il quale è stato approvato l'avviso «Dote lavoro - tirocini per i giovani»;

Rilevato che l'attuale situazione congiunturale ha aggravato le difficoltà di alcune tipologie di soggetti relativamente alle loro capacità di ingresso, reinserimento e tenuta nel mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne i giovani al primo impiego;

Preso atto che tale delicata fase di transizione comporta la necessità per i sopraccitati soggetti di essere sostenuti e accompagnati attraverso adeguati strumenti di politica attiva del lavoro, percorrendo un duplice binario teso, da un lato, a qualificare l'offerta di lavoro e, dall'altro, a offrire incentivi alle imprese onde incrementare la domanda;

Dato atto che con il sopraccitato d.d.u.o. n. 2374/2012 è stato approvato l'avviso «Dote lavoro - tirocini per i giovani», contenente elementi innovativi e sperimentali, volto a facilitare l'inserimen-

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

to lavorativo dei giovani nel mondo del lavoro tramite la realizzazione di tirocini extracurricolari presso le imprese lombarde;

Considerato che tale iniziativa ha destato attenzione e interesse presso i giovani, consentendo l'attivazione di circa 1013 tirocini e l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Valutata pertanto l'opportunità di proseguire e potenziare le menzionate iniziative sperimentali volte a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, in osservanza di quanto stabilito con la sopracitata d.g.r. n. n. IX/3153/2012, tramite azioni integrate volte a:

- sostenere i giovani nell'attivazione e realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, attraverso lo strumento della dote che consente di fruire di servizi al lavoro personalizzati, in conformità ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007;
- promuovere la creazione di nuova occupazione incentivando le aziende private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia, fatta eccezione per le imprese appartenenti ai settori esclusi dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 800/2008, ad assumere giovani tirocinanti tramite l'erogazione di un incentivo economico in regime di esenzione, ex reg. (CE) n. 800/08 (art. 40 - aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati), con valore variabile, in funzione del rapporto di lavoro instaurato;

Ritenuto di assegnare la dote con procedura «a sportello», seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo Gestione Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO), a favore dei giovani aventi i seguenti requisiti, cumulativamente per i lavoratori svantaggiati:

- residenti o domiciliati in Lombardia;
- età compresa tra i 18 e 29 anni compiuti;
- neoqualificati, neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, neodiplomati del sistema di istruzione e neolaureati, entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo;
- non occupati da almeno 6 mesi, disponibili a rilasciare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego territoriale competente ove sono tenuti ad iscriversi, qualora non già iscritti, prima dell'attivazione della dote, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 181/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì di stabilire che i citati tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti promotori:

- Accreditati ai servizi al lavoro, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 22/2006, con numero di iscrizione definitivo all'albo regionale di riferimento al momento della presentazione delle domande di dote;
- Autorizzati ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006;
- Autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;

Dato atto che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessivi a € 6.000.000,00 a valere sulle seguenti fonti di finanziamento, vincolate a due fasi distinte dell'intervento:

- € 2.000.000,00 POR FSE, ASSE IV, Obiettivo i), Cat. Spesa 73, a sostegno dell'attivazione di tirocini, cap. 2.3.0.2.237.7286 del bilancio corrente, di cui:
 - € 600.000,00, in attuazione della d.g.r. del 26 ottobre 2012, n. IX/4325, riservati alla realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento rivolti a diplomati e attivati dalle scuole, statali o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 legge 62/2000, aventi sede legale o sedi didattiche nel territorio della regione, in forma singola o associata, nell'ambito del Programma FIXO Scuola & Università;
- € 4.000.000,00 a sostegno dell'inserimento lavorativo dei giovani, POR FSE, cap. 2.3.0.2.237.7286 del bilancio corrente, di cui:
 - € 2.000.000,00 a valere sull'Asse II, Obiettivo e), Cat. Spesa 66;
 - € 2.000.000,00 a valere sull'Asse III, Obiettivo g), Cat. Spesa 71;

Dato atto che:

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano

fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

- che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'allegato che riprende le disposizioni del reg. (CE) 800/08;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso «**Dote Lavoro - Tirocini per i giovani**» e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - «Avviso Dote Lavoro - Tirocini per i giovani»;
- Allegato 2 - «Relazione conclusiva soggetto promotore;
- Allegato 3 - «Dichiarazione di regolare conclusione del tirocinio»;
- Allegato 4 - «Domanda di richiesta dell'incentivo economico»;
- Allegato 5 - «Domanda di liquidazione dell'incentivo economico»;
- Allegato 6 - «Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 9 - trasparenza, 10 - controllo, 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;

Ritenuto altresì:

- di attribuire priorità alle domande provenienti da soggetti promotori e dalle imprese localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e dall'articolo 67-septies del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. 800/2008;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - «Avviso Dote Lavoro - Tirocini per i giovani»;
- Allegato 2 - «Relazione conclusiva soggetto promotore;
- Allegato 3 - «Dichiarazione di regolare conclusione del tirocinio»;
- Allegato 4 - «Domanda di richiesta dell'incentivo economico»;
- Allegato 5 - «Domanda di liquidazione dell'incentivo economico»;
- Allegato 6 - «Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 9 - trasparenza, 10 - controllo, 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;

2. di disporre che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessivi a € 6.000.000,00 a valere sulle seguenti fonti di finanziamento vincolate a due fasi distinte dell'intervento:

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

- € 2.000.000,00 POR FSE, ASSE IV, Obiettivo i), Cat. Spesa 73, a sostegno dell'attivazione di tirocini, cap. 2.3.0.2.237.7286 del bilancio corrente, di cui:
 - € 600.000,00, in attuazione della d.g.r. del 26 ottobre 2012, n. IX/4325, riservati alla realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento rivolti a diplomati e attivati dalle scuole, statali o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 legge 62/2000, aventi sede legale o sedi didattiche nel territorio della regione, in forma singola o associata, nell'ambito del Programma FIXO Scuola & Università;
 - € 4.000.000,00 a sostegno dell'inserimento lavorativo dei giovani, POR FSE, cap. 2.3.0.2.237.7286 del bilancio corrente di cui:
 - € 2.000.000,00 a valere sull'Asse II, Obiettivo e), Cat. Spesa 66;
 - € 2.000.000,00 a valere sull'Asse III, Obiettivo g), Cat. Spesa 71;
3. di attribuire priorità alle domande provenienti da soggetti promotori e dalle imprese localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicati nell'allegato 1 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e dall'articolo 67-teries del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
4. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
5. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del reg. 800/2008;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it

Il dirigente della u.o. lavoro
Francesco Foti

AVVISO "DOTE LAVORO - TIROCINI PER I GIOVANI"

1. Obiettivi e principi dell'intervento

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso il ricorso al tirocinio formativo e di orientamento come misura di politica attiva del lavoro, unitamente alla previsione di forme di incentivi diretti alle imprese volti a sostenere l'inserimento lavorativo del giovane in azienda;

Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007, il presente Avviso è attuato attraverso lo strumento della dote;

Il presente Avviso, si rifà ai principi:

- del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- della Comunicazione della Commissione Europea "Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015" che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- della Comunicazione della Commissione Europea "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa);
- della Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- della Comunicazione della Commissione Europea "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione".
- della Comunicazione della Commissione Europea "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".

La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale, innescando un circolo virtuoso di risposta ai bisogni, creando occupazione.

Il contributo delle imprese al benessere della comunità locale ed al miglioramento della qualità di vita dei cittadini diviene sempre più determinante per competere sui mercati locali e globali.

I soggetti proponenti e le imprese sono chiamati a valorizzare i tirocini formativi e di orientamento quali utili strumenti per favorire l'accesso e la permanenza delle giovani donne negli ambiti lavorativi in cui sono meno rappresentate attuando i principi delle pari opportunità e della Responsabilità Sociale d'Impresa.

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, ammontano a **€ 6.000.000,00** vincolate a due fasi distinte dell'intervento per:

- **€ 2.000.000,00** POR FSE, ASSE IV, Obiettivo i), Cat. Spesa 73 a sostegno dell'attivazione dei tirocini;
- **€ 4.000.000,00** a sostegno dell'inserimento lavorativo dei giovani, di cui:
 - € 2.000.000,00 a valere sul POR FSE, Asse II, Obiettivo e), Cat. Spesa 66;
 - € 2.000.000,00 a valere sul POR FSE, Asse III, Obiettivo g), Cat. spesa 71.

In attuazione della d.g.r. del 26 ottobre 2012, n. 4325, Regione Lombardia riserva una quota pari a **€ 600.000,00** a valere sulle risorse destinate all'attivazione dei tirocini, per la realizzazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento rivolti a diplomati e attivati dalle scuole, statali o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 legge 62/2000, aventi sede legale o sedi didattiche nel territorio della regione, in forma singola o associata, nell'ambito del Programma FIXO Scuola & Università.

Priorità verrà data alle domande provenienti da soggetti promotori e dalle imprese localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 ed indicati all'allegato 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 ed all'articolo 67-septies del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134.

3. Destinatari

La dote è rivolta a giovani aventi, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- residenti o domiciliati in Lombardia;
- età compresa tra i **18 e 29 anni compiuti**;
- neoqualificati, neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, neodiplomati del sistema di istruzione e neolaurati, **entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo**;
- **non occupati da almeno 6 mesi**, disponibili a rilasciare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego territoriale competente ove sono tenuti ad iscriversi, qualora non già iscritti, prima dell'attivazione della dote, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 181/2000 e ss.mm.ii. Lo stato di non occupazione da almeno 6 mesi deve essere comprovato attraverso il certificato storico che attesterà la situazione lavorativa del soggetto e l'anzianità di iscrizione all'elenco anagrafico.

4. Composizione e valorizzazione della Dote

La dote, strumento attraverso il quale le persone fisiche usufruiscono dei servizi per l'occupazione, si compone dei seguenti **servizi di politica attiva** mediante i quali il giovane è supportato dall'operatore nell'attivazione e nella realizzazione del tirocinio:

- Accoglienza e accesso ai servizi;
- Colloquio specialistico;
- Bilancio di competenze;
- Definizione del percorso;
- Scouting aziendale;

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

- Tutoring e counselling orientativo.

La dote ha un valore di **€ 1.000,00**, viene riconosciuta ai soggetti promotori a risultato per l'erogazione dei servizi al lavoro, a seguito di **comprovata realizzazione del tirocinio**. La dote matura previa:

- regolare conclusione del tirocinio della **durata di sei mesi**;
- conclusione anticipata del tirocinio, non prima di 3 mesi dall'avvio, dovuta esclusivamente alla sua conversione in un rapporto di lavoro presso l'azienda ospitante che comporti il raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo.

In caso di mancato raggiungimento del risultato, secondo le condizioni sopra indicate, l'insieme dei servizi non sarà riconosciuto all'operatore (soggetto promotore).

5. Promotori

I tirocini extracurriculari di cui al presente Avviso, sono promossi dai seguenti soggetti:

- a. Accreditati ai servizi al lavoro, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 22/2006;
- b. Autorizzati ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006;
- c. Autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;

Non possono attivare le doti di cui al presente Avviso gli enti di cui alla precedente lettera a) che, alla data di pubblicazione sul BURL dell'Avviso stesso, hanno un numero di iscrizione provvisorio all'Albo regionale di riferimento. Le stesse potranno essere attivate una volta iscritti con numero definitivo.

Il tirocinio attivato dal destinatario si configura come periodo di formazione e di orientamento al lavoro o come un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo e non come un rapporto di lavoro dipendente.

Il tirocinio di cui al presente Avviso dovrà essere regolarmente attivato dall'azienda e dall'ente promotore **entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo** da parte del giovane. La regolare attivazione del tirocinio dovrà essere verificabile mediante la documentazione prevista dalla relativa normativa (Convenzione e Progetto Formativo Individuale), da conservarsi presso l'ente promotore.

6. Tempistica

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere presentata, mediante il sistema informativo GEFO, a cura del soggetto promotore secondo le modalità descritte al paragrafo 7 del presente Avviso, a partire **dalle ore 14,00 del 12 dicembre 2012** fino ad esaurimento delle risorse.

Entro i successivi tre mesi dalla conclusione del tirocinio, l'operatore dovrà completare l'iter di conclusione della dote e dovrà essere comunicato l'eventuale raggiungimento dei risultati, fornendo i relativi documenti probatori.

Il **termine ultimo** per richiedere la liquidazione sia della dote da parte del soggetto promotore che dell'incentivo economico da parte dell'azienda, è fissato nel giorno **31 ottobre 2014**, entro le ore 12,00. Qualunque richiesta pervenuta successivamente a tale termine non verrà presa in considerazione.

7. Adempimenti del soggetto promotore e dell'impresa ospitante

I tirocini sono attivati sulla base di una **convenzione** firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore (operatore) e dell'impresa ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel **progetto formativo individuale**, che costituisce parte integrante della convenzione.

L'impresa ospitante è tenuta alla **Comunicazione obbligatoria (COB)** di avvio del tirocinio mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Il destinatario in possesso dei requisiti definiti dall'Avviso, una volta attivato il tirocinio, sottoscrive il proprio **Piano di Intervento Personalizzato (PIP)** insieme al promotore che lo prende in carico e firma la domanda di partecipazione all'avviso. Tali documenti vengono conservati agli atti dall'operatore.

L'invio della domanda di dote a Regione Lombardia avviene mediante la trasmissione della **Dichiarazione Riassuntiva Unica** firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto con potere di firma tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 21 aprile 2011, n. 3637.

In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, il promotore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

La documentazione deve essere conservata dal promotore secondo le modalità previste dal Manuale Operatore (approvato con d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3637). E' inoltre tenuto a conservare nel fascicolo individuale del destinatario la documentazione relativa al tirocinio comprensiva dell'iscrizione presso il Centro per l'Impiego.

8. Liquidazione e pagamento della dote al soggetto promotore

La **richiesta di liquidazione dei servizi** sarà effettuata direttamente dal soggetto promotore a conclusione delle attività, sulla base delle modalità definite nel Manuale Operatore (approvato con d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3637 e ss.mm.e ii.).

La documentazione comprovante la realizzazione del tirocinio, da trasmettere mediante il sistema informativo GEFO, a cura del soggetto promotore, è la seguente:

- **relazione conclusiva del tirocinio** da parte del soggetto promotore, sottoscritta da tutor didattico-organizzativo e dal tutor aziendale (**Allegato 2**);
- **dichiarazione della regolare conclusione del tirocinio** da parte dell'azienda ospitante (**Allegato 3**) o, in caso di conclusione anticipata dello stesso, documentazione comprovante il raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo (copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore - copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS);

9. Gestione e monitoraggio della dote

Il destinatario e il soggetto promotore coinvolti nell'attuazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. del 21 aprile 2011 n. 3637 e ss.mm.e ii., per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione e le verifiche.

Al termine del tirocinio il giovane ha diritto alla **certificazione delle competenze acquisite** rilasciata dal soggetto promotore nel rispetto della regolamentazione regionale.

10. Imprese beneficiare dell'incentivo economico e inquadramento secondo la disciplina degli aiuti di stato

In caso di assunzione del tirocinante, entro e non oltre tre mesi dalla data di conclusione del tirocinio, l'azienda accede ad un incentivo economico dell'importo massimo di **€ 8.000,00** per lavoratore assunto, che si configura come "intensità di aiuto" per l'assunzione di lavoratori sotto forma di integrazione salariale, nel caso di assunzione **con contratto di lavoro subordinato, sia full time che part time, non inferiore a 12 mesi**.

Nel caso di assunzione part time l'incentivo economico viene ridotto proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

L'incentivo economico è **cumulabile** con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per le stesse finalità, entro i limiti percentuali stabiliti dall'art. 40 e 41, commi 2, del Regolamento CE n. 800/2008.

Possono beneficiare dell'incentivo economico di cui al presente Avviso, le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia, fatta eccezione per quelle imprese appartenente ai settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/08.

Le imprese richiedenti l'incentivo economico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima dei 12 mesi successivi all'assunzione.

Inoltre le imprese beneficiarie non potranno usufruire del previsto contributo se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;

I contributi all'assunzione devono rientrare nei limiti di cui al Regolamento (CE) di esenzione per categoria 800/2008 e, in particolare, devono essere contenuti entro la soglia massima di intensità lorda dell'aiuto ivi fissato, corrispondente al 50% dei costi salariali calcolati su un periodo di 12 mesi dall'assunzione. Detto limite è fissato nel 75% nel caso di lavoratori disabili. Nel caso di assunzione part-time il contributo viene ridotto proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

Ad ogni singolo datore di lavoro non possono essere concessi contributi maggiori di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Il contributo è rivolto a coprire i costi salariali annui che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto. Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al costo salariale lordo durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione del tirocinante. Il costo salariale comprende la retribuzione linda del lavoratore e gli oneri sociali (contributi sociali, previdenza, trattamento fine rapporto, ecc.) e tutti i contributi obbligatori a carico dell'imprenditore/datore di lavoro (compresi quelli versati per conto del lavoratore).

Qualora l'impresa provveda all'inoltro tardivo della comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, alla stessa non verrà riconosciuto il contributo relativo al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto di lavoro e la data della comunicazione tardiva.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e almeno fino all'avvenuta liquidazione del contributo concesso e ritenuto ammissibile a seguito della fase di rendicontazione delle spese sostenute.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso e sulla permanenza dei requisiti sopra indicati, si procederà alla revoca.

11. Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n. 800/2008

In caso di inserimento del giovane lavoratore/trice nell'azienda presso cui è stato attivato il tirocinio, è erogabile al datore di lavoro un incentivo economico in regime di esenzione, ex Regolamento (CE) n. 800/08 (aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati).

Si definisce "Aiuto di Stato" qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

In caso di assunzione del giovane lavoratore/trice nell'azienda presso cui è stato attivato il tirocinio, il contributo all'assunzione previsto nel presente avviso è da considerare in regime di esenzione ex Regolamento (CE) n. 800/08 (art. 40 e 41) e non è da computare nella regola cd. "de minimis" Regolamento (CE) n. 1998/06."

Nello specifico di quanto stabilito dal presente Avviso, trovano applicazione i seguenti articoli del menzionato Regolamento (CE) n. 800/2008 (**Allegato 6**):

- Art. 1 - Campo di applicazione;
- Art. 2 - Definizioni;
- Art. 3 - Condizioni per l'esenzione;
- Art. 9 - Trasparenza;
- Art. 10 - Controllo
- Art. 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;

Gli aiuti non saranno concessi a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sugli aiuti illegali eventualmente ricevuti, attestando altresì di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al citato Regolamento (CE) 800/08.

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

12. Presentazione domanda incentivo economico da parte dell'azienda

Per accedere all'incentivo economico, l'impresa, a seguito dell'assunzione del tirocinante, dovrà presentare attraverso il sistema informativo GEFO domanda di incentivo economico (Allegato 4), allegando alla stessa la seguente documentazione:

- **copia della lettera di assunzione sottoscritta** dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
- **copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS.**

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratori si interrompesse durante i 12 mesi, l'azienda sarà tenuta a darne comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo rinuncia presente nel sistema informativo.

Nel caso Regione Lombardia riscontrasse l'interruzione del rapporto di lavoro e la mancata comunicazione entro il termine stabilito, procederà al recupero degli importi non dovuti e dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo iniziale concesso.

13. Liquidazione incentivo economico

Trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione l'azienda potrà richiedere la **liquidazione dell'incentivo economico (Allegato 5)** allegando alla domanda di liquidazione la seguente documentazione:

- **dichiarazione** comprovante il **costo salariale lordo** durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione del tirocinante;
- cedolini paga mensili;
- copia bonifico;
- copia modello F24 quietanzato o accompagnato da estratto conto;
- copia prospetto nominativo dei lavoratori per cui sono stati versati i contributi con i relativi importi, la cui somma deve coincidere con quanto riportato nel modello F24.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

14. Valutazione della performance

Regione Lombardia procede a monitorare l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti per il tramite degli operatori. Gli esiti dell'analisi saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli enti (rating, rapporti del valutatore indipendente) e diffusi secondo i canali di comunicazione regionali anche per orientare le persone nella scelta degli operatori.

In particolare, per il presente Avviso, la valutazione di Regione Lombardia è tesa a valorizzare gli operatori più performanti sotto i seguenti aspetti:

- Tasso di successo, inteso come la capacità dell'operatore di portare i tirocinanti al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo a seguito o durante il periodo di tirocinio (indicatore quantitativo: numero tirocini attivati con esito occupazionale positivo/ numero tirocini attivati);
- Qualità e utilità della prestazione percepita dal parte del destinatario dei servizi ricevuti (rilevabile attraverso indagini di customer satisfaction che verranno somministrate alla fine del tirocinio);
- Soddisfazione occupazionale e coerenza dell'occupazione con il percorso di tirocinio svolto (rilevabile anche attraverso indagini mirate che verranno somministrate agli ex tirocinanti).

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati.

15. Glossario

Destinatari:

Giovani in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti o domiciliati in Lombardia;
- età compresa tra i **18 e 29 anni compiuti**;
- neoqualificati, neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, neodiplomato del sistema di istruzione e neo-laureati, **entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo**;
- **non occupati da almeno 6 mesi**, disponibili a rilasciare una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego territoriale competente ove sono tenuti ad iscriversi, qualora non già iscritti, prima dell'attivazione della dote, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 181/2000 e ss.mm.ii.

Soggetti promotori:

I **tirocini extracurricolari** possono essere promossi dai seguenti **soggetti**:

- a. Accreditati ai servizi al lavoro, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 22/2006;
- b. Autorizzati ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006;
- c. Autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;

Non possono attivare le doti di cui al presente Avviso gli enti di cui alla precedente lettera a) che, alla data di pubblicazione sul BURL dell'Avviso stesso, hanno un numero di iscrizione provvisorio all'Albo regionale di riferimento. Le stesse potranno essere attivate una volta iscritti con numero definitivo.

Imprese ospitanti:

Imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, **con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia**, fatta eccezione per quelle imprese appartenente ai settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/08.

16. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi:

- al Call Center Dote 800 318 318 - attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00
- alla Struttura Occupabilità e occupazione della D.g. Occupazione e politiche del lavoro esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: dotegiovan29@regione.lombardia.it.

È inoltre possibile consultare l'Avviso e le ulteriori informazioni sul sito della Direzione generale Occupazione e politiche del lavoro: www.lavoro.regione.lombardia.it.

17. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della D.g. Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per l'erogazione del contributo.

18. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09;
- Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa);
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015";
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese";
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Decreto legge del 13 agosto 2011 n.138 art. 11 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", art 67-septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- D.m. del 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- L.r. 28 settembre 2006, n.22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni - art. 18 comma 1;
- L.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni - art. 21, comma 4;
- L.r. 16 luglio 2012, n. 12, "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" - Allegato 1 - terremoto maggio 2012 - elenco comuni danneggiati;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);
- D.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 "Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;
- D.g.r. del 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 "Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali";
- D.g.r. del 30 marzo 2011 n. IX/1470 "Indirizzi prioritari degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011";
- D.g.r. del 20 marzo 2012, n. IX/3153 - "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- D.g.r. del 26 ottobre 2012, n. IX/4325 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro e Regione Lombardia, per la realizzazione sul territorio regionale del programma "Formazione e innovazione per l'occupazione scuola e università - FIXO S&U", proposto da Italia Lavoro S.p.a.;
- D.d.u.o. del 8 giugno 2010 n. 5808 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il lavoro in attuazione della d.g.r.n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009";
- D.d.u.o. del 21 febbraio 2011 n. 3637 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 "Manuale Operatore" di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11598. Modifiche e integrazioni all'allegato B "Manuale Operatore" di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote";
- D.d.u.o. del 18 aprile 2011 n. 3513 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";
- D.d.u.o. del 21 marzo 2012, n. 2374 "Approvazione dell'avviso "Dote lavoro - tirocini per i giovani".

RELAZIONE CONCLUSIVA SOGGETTO PROMOTORE

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia
C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a
Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma
dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA
con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo
mail da utilizzarsi per le eventuali comunicazioni ufficiali

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. ,
ha concluso regolarmente la propria esperienza di tirocinio presso l'azienda.

DATI SINTETICI DEL TIROCINIO (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

- Impegno orario del tirocinio (PART TIME- FULL TIME) e sua durata.
- Luogo di svolgimento (descrizione sintetica: servizio, utenza, problematiche affrontate, organizzazione del lavoro).
- Illustrazione delle mansioni ricoperte durante il tirocinio.
- Dettaglio attività svolte o a cui si è potuto partecipare:(riunioni d'equipe, partecipazioni alle attività quotidiane, utilizzo di strumenti, comprensione di metodologie).

VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

- Enucleare quanto ha appreso durante la partecipare alle attività svolte: (in termini di competenze tecnico professionali, relazionali e collaborativi).
- Descrizione dei processi operativi, delle metodologie e degli strumenti che il tirocinante ha dato modo di conoscere e approfondire.
- Descrizione e valutazione della formazione in materia di salute e sicurezza.
- Giudizio complessivo sul tirocinante.

COMPETENZE ACQUISITE (ELENcare le COMPETENZE CERTIFICATE se presenti)

LUOGO e DATA

(Firma Tutor didattico organizzativo)

(Firma Tutor aziendale)

Allegare in formato PDF firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto promotore

— • —

DICHIARAZIONE DI REGOLARE CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia
 C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia
 Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma
 dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA
 con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo
 mail da utilizzarsi per le eventuali comunicazioni ufficiali

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del d.p.r.n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

Che nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. ,
 ha **concluso regolarmente la propria esperienza di tirocinio presso l'azienda ED ALLEGA LA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL TIROCINIO (ALLEGATO 2).**

In caso di conclusione anticipata dello stesso, documentazione comprovante il raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo allega:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore
- copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

LUOGO e DATA

(FIRMA)

— • —

DOTE LAVORO - TIROCINI PER I GIOVANI

(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - POR FSE, Asse ___, Obiettivo ___, Cat. spesa ___)
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO ECONOMICO

D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia
C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a
Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma
dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA
con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo
mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative al presente Avviso

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 d.p.r. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

Che il/la TIROCINANTE nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. ,
in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. ,
in n. , Tel. Codice Fiscale titolare della dote n.
è stato/a assunto/a:

con un contratto di lavoro subordinato , full time o part-time, non inferiore di 12 mesi.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di non aver in atto sospensioni di lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
 - l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
 - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - le assunzioni previste dalla legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- di non voler interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima dei 12 mesi successivi all'assunzione;
- che l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;
- che l'aiuto è percepito ai sensi del Regolamento della CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e di attenersi a quanto in esso indicato, dichiarando altresì, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al citato Regolamento (CE) 800/08;
- che il costo ammissibile corrispondente al costo salariale lordo (retribuzione linda del lavoratore, oneri sociali e contributi obbligatori a carico imprenditore) durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione del tirocinante ammonta a €

PRESENTA,

a seguito dell'assunzione del TIROCINANTE, la DOMANDA per prenotare il seguente importo: € a titolo di incentivo economico.

A supporto della presente domanda, allega

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
- copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS;

LUOGO e DATA

.....

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Trascorsi i 12 mesi dalla data di assunzione del TIROCINANTE si potrà procedere alla richiesta di liquidazione dell'incentivo economico tramite il sistema informativo utilizzando l'apposito Allegato 5.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

— • —

DOTE LAVORO - TIROCINI PER I GIOVANI

(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - POR FSE, Asse ___, Obiettivo ___, Cat. spesa ___)
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA ... DEL gg/mese/anno N. XX

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO**D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro****Piazza Città di Lombardia, 1****20124 Milano**

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia
C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a
Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma
dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA
con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo
mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative al presente Avviso

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 d.p.r. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

Che il/la destinatario/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. ,
in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. ,
in n. , Tel. Codice Fiscale , titolare della dote n.
è stato/a assunto/a:

con un contratto di lavoro subordinato , full time o part-time, non inferiore di 12 mesi.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato d.p.r. 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di non aver in atto sospensioni di lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
 - l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
 - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - le assunzioni previste dalla legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- di non voler interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima dei 12 mesi successivi all'assunzione;
- l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale;
- di aver percepito l'aiuto ai sensi del Regolamento della CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e di attenersi a quanto in esso indicato, dichiarando altresì, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al citato Regolamento (CE) 800/08;
- che il costo ammissibile corrispondente al costo salariale lordo (retribuzione lorda del lavoratore, oneri sociali e contributi obbligatori a carico imprenditore) durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione del tirocinante ammonta a €

CHIEDE

Il riconoscimento del seguente importo: € a titolo di **incentivo economico**.

A supporto della presente domanda, allega

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa/datore di lavoro e dal lavoratore;
- copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS;
- dichiarazione comprovante il costo salariale lordo durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione del tirocinante;
- cedolini paga mensili;
- copia bonifici bancari comprovanti i cedolini paga mensili;
- copia modello F24 quietanzata o accompagnata da estratto conto;
- copia prospetto nominativo dei lavoratori per cui sono stati versati i contributi con i relativi importi, la cui somma deve coincidere con quanto riportato nel modello F24.

LUOGO e DATA

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

— • —

**REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO
(REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA)**

L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁽¹⁾, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
- b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione

della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione linda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
 - b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:
- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽¹⁾;
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
 - b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
 - c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
 - d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
 - e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
 - f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata
 - b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesefera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
 - b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombrate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;
- 30) «settore delle fibre sintetiche»:
- l'estruzione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
 - la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estruzione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
 - qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estruzione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

- I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9 – Trasparenza

- Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.
La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.
- Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.
Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
- In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
- Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 Controllo

- La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
- Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni

Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì 28 novembre 2012

in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserne notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili**Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. (...) *
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

Linkografia:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF>

⁽¹⁾ GU L 17 del 21 gennaio 2000, pag. 22.